



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) SANTONI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENINCASA	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) STELLA GIOVANNI

Nella seduta del 27/06/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

In data 12.02.2009 la parte ricorrente stipulava un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente dopo n.48 rate su n. 120 totali (doc.1 ricorso).

Richiamando integralmente quanto esposto in sede di reclamo, infruttuosamente proposto, la parte ricorrente esperiva ricorso all'ABF e chiedeva il "*ristorno pro quota*" delle commissioni e degli oneri assicurativi anticipatamente corrisposti.

La pretesa restitutoria veniva così quantificata:

- commissioni: € 3.313,20 (al netto dell'importo già rimborsato in sede di conteggio estintivo, pari a € 325,27);
- costi assicurativi: € 388,80;
- spese legali: € 500,00;
- totale: € 4.202,00.

La parte ricorrente domandava inoltre la corresponsione degli interessi legali con decorrenza "*dal giorno dell'estinzione a quello del rimborso*".

Con le controdeduzioni l'intermediario eccepeva preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva con riferimento alle commissioni percepite dall'intermediario



mandatario; in ogni caso, ribadiva trattarsi di voci di costo da qualificarsi come *up front* e, pertanto, non rimborsabili.

Con riferimento alle commissioni bancarie, riferiva che l'importo già rimborsato al cliente in sede di estinzione anticipata, pari a € 325,27, veniva calcolato in conformità ai principi contabili IAS/IFRS e al criterio del tasso di interesse effettivo (cfr. pp.2-5 controdeduzioni).

Quanto alla pretesa restitutoria svolta con riferimento alle commissioni assicurative, ribadito che il relativo obbligo grava soltanto sulla Compagnia assicurativa, precisava che, facendosi tramite di quest'ultima, rimborsava alla parte ricorrente l'importo di € 329,16.

Da ultimo, contestava la domanda di ristoro delle spese legali.

DIRITTO

Sulla base della documentazione versata in atti risulta che il contratto veniva stipulato in data 12.02.2009 e prevedeva il pagamento di n. 120 rate mensili (doc.1 ricorso; all.1 controdeduzioni).

Non è contestata l'intervenuta estinzione anticipata del prestito al 28.02.2013, dopo la scadenza di n. 48 rate (su n. 120 totali).

Dal conteggio estintivo in atti (prodotto dal solo intermediario, all. 2 controdeduzioni) si ricava che in detta sede veniva rimborsato alla parte ricorrente l'importo di € 325,27 a titolo "*rimborso commissioni Ente Erogatore per estinzione anticipata*".

Si riporta di seguito uno stralcio delle condizioni economiche pattuite, con evidenza degli importi oggetto della pretesa restitutoria formulata dalla parte ricorrente (lett. B, C, D, G):

"B. Commissioni dell'Istituto Finanziatore Euro 1.014,18

C. Commissioni dell'Intermediario Finanziario (Mandataria) Euro 2.328,33

D. Commissioni/provvigioni ad Agenti/Mediatori eventualmente intervenuti Euro 2.721,60...

G. Costi assicurativi e/o di garanzia Euro 648,00".

Per la descrizione contrattuale delle citate voci di costo, si richiama l'art. 6 ("*Ritenute sulla liquidazione*") del contratto, che tuttavia non distingue specificamente le attività riconducibili alla singola voce di costo; tale disposizione pattizia definisce infatti in modo cumulativo le voci commissionali di cui alle lettere A-B-C-D-E-F-G, "*relativi alle commissioni dovute al Cessionario alla cui organizzazione il Mutuatario ha discrezionalmente ritenuto di rivolgersi, per le attività preliminari e conclusive del prestito (es. remunerazione del capitale, istruttoria della pratica; definizione dei relativi rapporti contabili, eventuale estinzione dei prestiti in precedenza contratti dal Mutuatario, eventuale delega alla ricezione dell'assegno corrispondente all'assegno corrispondente alla norma che verrà erogata), alle commissioni per l'attività svolta dall'agente o dal mediatore creditizio eventualmente intervenuto nell'operazione di prestito per la rivalsa degli oneri erariali, per le spese contrattuali fisse (fra le quali le spese di notifica e di eventuale registrazione)...*".

Con riferimento invece alla disciplina pattizia in punto estinzione anticipata, l'art. 7 del contratto esclude la ripetibilità delle voci di costo di cui la parte ricorrente domanda la restituzione.

Per quanto attiene alle commissioni corrisposte alla società mandataria, va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dall'intermediario. Ed infatti, questo Collegio ha già avuto modo di affermare che "*la conclusione del rapporto di finanziamento per il tramite di società mandataria del finanziatore impone una considerazione unitaria dell'assetto degli interessi globalmente perseguito dalle parti, di guisa che la mandante, proprio in forza del contratto che la lega alla mandataria, non può*



certamente essere considerata estranea al rapporto o mera custode di quest'ultima, sicché non può sottrarsi alle richieste di rimborso per tali commissioni" (Coll. Milano, nn.10241/16 e 6955/16).

Per quanto attiene alle commissioni bancarie e finanziarie, e alle provvigioni per l'agente/mediatore, l'esame diretto del contratto *de quo* evidenzia, come accennato, una descrizione cumulativa di componenti di costo. Siffatta formulazione rende evidente l'opacità della descrizione delle voci di costo, sia per la impossibilità di identificare la specifica attribuzione dei vari adempimenti ai soggetti coinvolti nella catena distributiva del credito (effettivamente intervenuti nell'operazione), sia per la descrizione unitaria degli stessi, senza che sia possibile individuare criteri certi di imputazione di queste attività alle voci di costo specificamente quantificate nel documento di sintesi. Già in precedenti decisioni i Collegi ABF hanno considerato le descrizioni contrattuali cumulative, che si riferiscono indistintamente a tutte le commissioni pagate dal sottoscrittore, indicative di oneri di natura *recurring* (Coll. Napoli, nn. 12/2017; 861/2017 e 7352/2016).

Ciò premesso, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione/pensione/con delegazione di pagamento, in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione ai fini della individuazione della quota parte da rimborsare; l'importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue.

Con riferimento alla richiesta del ricorrente di rimborso degli oneri assicurativi, l'intermediario convenuto eccepisce il difetto di legittimazione passiva assumendo che ai sensi di legge la Compagnia Assicurativa è l'unico soggetto tenuto al rimborso.

Secondo il costante orientamento interpretativo di questo Arbitro, il quale è stato ribadito nella decisione del Collegio di coordinamento n. 6167/2014, in forza del collegamento negoziale sussistente tra contratto di finanziamento e contratto di assicurazione l'intermediario-finanziatore è legittimato alla restituzione dei premi assicurativi già pagati dal cliente, ma non ancora maturati al giorno in cui egli rimborsa anticipatamente il finanziamento. Il criterio di rimborso del costo assicurativo non maturato, in assenza di altri criteri calcolo chiariti *ex ante* nel contratto assicurativo, deve essere sempre quello *pro rata temporis* (v. *supra*).

Sul punto l'intermediario asserisce di avere rimborsato alla ricorrente l'importo di € 329,16, conformemente alle indicazioni ricevute dalla Compagnia assicurativa; a comprova del pagamento, ha versato in atti evidenza informatica tratta dal sito internet di Poste Italiane (all. 8 controdeduzioni), da cui pare potersi desumere la trasmissione mediante "raccomandata assicurata" di assegno vidimato recante il suddetto importo.

Al riguardo, tuttavia, la parte ricorrente non riferisce di avere ricevuto rimborsi a titolo della quota non goduta del premio assicurativo.

In ogni caso, a fronte delle evidenze documentali in atti, nella redazione della tabella di cui al paragrafo successivo si è provveduto a detrarre la menzionata somma di € 329,16.

In linea con l'orientamento condiviso dai tre Collegi territoriali, riscontrata la natura *recurring* delle menzionate voci di costo, respinte le eccezioni dell'intermediario e tenuto conto delle restituzioni già intervenute in sede di estinzione, si conclude che le richieste del cliente meritano di essere accolte secondo il prospetto che segue:

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

rate scadute	48	rate residue	72	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
<i>Commissioni dell'Istituto finanziatore</i>				1.014,18	608,51	325,27	283,24
<i>Commissioni dell'Intermediario Finanziario (Mandatario)</i>				2.328,33	1.397,00		1.397,00
<i>Commissioni/Provvisgioni ad Agenti/Mediatori eventualmente intervenuti</i>				2.721,60	1.632,96		1.632,96
Costi assicurativi e/o di garanzia				648,00	388,80	329,16	59,64
Totale							3.372,84

L'importo come sopra calcolato è inferiore rispetto alla somma richiesta dalla parte ricorrente, ciò in quanto quest'ultima non ha considerato l'importo che l'intermediario ha rimborsato a titolo di quota non goduta del premio assicurativo.

In linea con il proprio consolidato orientamento, questo Collegio ritiene di dover riconoscere gli interessi legali sulle somme oggetto di rimborso dal reclamo al saldo (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5304/13); non, invece, la rifusione delle spese di assistenza tecnica, posto che l'ABF è organo di ADR che può essere adito senza l'assistenza di un legale o consulente e che, nel caso di specie, attesa la frequenza con cui la questione viene sottoposta al Collegio, difetta altresì il requisito della complessità della materia (v., ad es., Coll. Milano n. 3613/15 e n. 3481/2015).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 3.372,84, oltre agli interessi dal reclamo al saldo, al netto di quanto eventualmente già rimborsato da terzi debitori.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA